

ALL. A



AREA SERVIZI FINANZIARI
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, CONTABILITA', CONTROLLO ANALOGO E
ECONOMATO E PROVVEDITORATO, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, GESTIONE GIURIDICA ED
ECONOMICA DEL PERSONALE

OGGETTO: Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2025 (artt. 175, c. 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000).
Relazione tecnico-finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1. Premessa

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 07/01/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026, secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011.

Con il provvedimento di salvaguardia degli equilibri ed assestamento generale, il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico-finanziario è stato garantito attraverso:

- ☐ Nessun aumento delle aliquote e tariffe. Essendo l'Ente in procedura di riequilibrio, le stesse sono al massimo;
- ☐ Applicazione di avanzo per € 5.253.322,91;
- ☐ Incremento di entrate correnti per € 1.666.447,51;

Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento, ma il solo diverso utilizzo di un mutuo (pos. 4435194/02) al fine di coprire un debito fuori bilancio di spesa di investimento (indennità di esproprio) per € 118.154,22, nonché l'applicazione di avanzo vincolato derivante da mutui, pertanto senza cambiare la situazione debitoria da mutui dell'Ente.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2025, con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2025-2027:

1. deliberazione di Consiglio comunale n 18 in data 27/02/2025 esecutiva ai sensi di legge;
2. determinazione dirigenziale n. 1792 del 29/04/2025 del settore Entrate Tributarie e Patrimoniali di adeguamento delle previsioni riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi;
3. deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 01/04/2025 (Pianificazione e Ambiente) adottata in via d'urgenza con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 175, c. 4, TUEL e ratificata con deliberazione di Consiglio comunale n. 68 del 22/05/2025;
4. deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 15/04/2025 (Servizi Sociali) adottata in via d'urgenza con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 175, c. 4, TUEL e ratificata con deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 22/05/2025;
5. deliberazioni della Giunta comunale n.70 del 15/04/2025, n. 106 del 06/06/2025 di variazione di cassa al Bilancio di previsione 2025-2027 ai sensi dell'art 175 comma 5 bis lett. d) del D. Lgs 267/2000;
6. deliberazione della Giunta comunale n. 121 del 20/06/2025 (Servizi diversi) adottata in via d'urgenza da ratificare;

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2024 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 12/06/2024 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di € - 23.244.921,47 così composto:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				107.830.945,63
RISCOSSIONI	(+)	39.198.806,83	77.725.256,82	116.924.063,65
PAGAMENTI	(-)	24.222.714,56	71.203.470,95	95.426.185,51
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			129.328.823,77
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			129.328.823,77
RESIDUI ATTIVI	(+)	101.809.070,62	47.821.057,03	149.630.127,65
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del versamento nel conto di tesoreria principale				548.337,56
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	29.683.667,34	29.390.756,98	59.074.424,32
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			6.092.761,51
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			69.700.339,61
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024 (A) (2)	(=)			144.091.425,98

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024			
Parte accantonata (3)			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024 (4)			60.011.883,78
Fondo anticipazioni liquidità			18.936.690,90
Fondo perdite società partecipate			813,00
Fondo contenzioso			29.735.033,38
Altri accantonamenti			23.067.931,78
Totale parte accantonata (B)			131.752.352,84
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			6.520.620,20
Vincoli derivanti da trasferimenti			21.439.996,29
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			7.483.903,86
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			0,00
Altri vincoli			18.230,73
Totale parte vincolata (C)			35.462.751,08
Parte destinata agli investimenti			
Totale destinata agli investimenti (D)			121.243,53
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)			-23.244.921,47

Si evidenzia che rispetto al disavanzo target, l'Ente con la sua gestione ha effettuato un maggior recupero di disavanzo di circa 3,7 milioni rispetto all'obiettivo come illustrato dalla seguente tabella.

Descrizione	Anno	Importi
		28.551.297,53
Disavanzo da rnd	2023	
Disavanzo iscritto		1.522.395,83
target		27.028.901,40
realizzato in rnd	2024	-23.244.921,47
maggior recupero		-3.783.979,93

2. Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'art. 193 TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'art. 175, c. 8, TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Si continua a registrare nel corrente esercizio l'incremento del costo delle utenze che hanno determinato una previsione di incremento dei relativi capitoli nel bilancio di previsione, con la preoccupazione che detti incrementi non siano sufficienti. Si ritiene in questa sede di prendere in considerazione, ai fini di una razionalizzazione dei costi energetici, al di là di eventuali progetti d'efficientamento energetico, ipotesi di utilizzo di un energy manager che contabilizzi puntualmente i consumi, li razionalizzi in termini di quantità (verifica dei punti e contatori divisionali) e qualità (verifica costi dei diversi fornitori, accesso consip, ecc.) supportando il settore responsabile del servizio almeno negli adempimenti ordinari.

Infine, si rammenta che la sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti, avendo con propria deliberazione n. 12/PRSP/2023, approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del nostro Ente così come rimodulato ai sensi della D.C.C. n. 7/2021, impone precise rendicontazioni semestrali, che il Collegio dei Revisori ha trasmesso con riferimento al 1° e 2° semestre 2023, 1° e 2° semestre 2024 in riscontro alla deliberazione della stessa Corte n. 171/PRSP/2024 del 31/12/2024 e, con riferimento al 1° semestre 2025, alla data di redazione della presente relazione è in corso di compilazione.

Richiamando quanto evidenziato dalla Corte dei Conti e con riferimento alla situazione debitoria dell'Ente con particolare riferimento ai debiti fuori bilancio, la presente manovra di salvaguardia degli equilibri ed assestamento ha richiesto l'utilizzo di avanzo accantonato all'uopo e prudenzialmente dall'Ente. Non va sottaciuto che i conseguenti pagamenti, se non già intervenuti a seguito di esecuzione di pignoramenti presso il tesoriere, avranno effetti sulla cassa. Si evidenzia, altresì, che con riferimento alla situazione debitoria dell'Ente, oltre ad aver regolarizzato provvisori d'uscita 2024 ai sensi del paragrafo 6.3 del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in attesa dell'approvazione del rendiconto 2024, nel corrente esercizio è stato applicato avanzo presunto per € 4.729.589,92 di cui € 450.000,00 da fondo contenzioso.

L'avanzo accantonato applicato nella presente manovra, sempre per debiti fuori bilancio ammonta ad € 3.156.105,26 di cui € 75.000, da fondo contenzioso.

Nella presente manovra inoltre, si è applicato avanzo vincolato in relazione alla necessità di erogare servizi e/o dare seguito a progetti già accertati nel 2024, nonché si è proceduto a definire la previsione del Tributo TARI per il 2025 a seguito di approvazione del PEF 2025.

Si è previsto, con riferimento al costo di smaltimento dei rifiuti, l'incremento dell'aliquota I.V.A. (dal 10% al 22%) per il conferimento della frazione organica non recuperabile, così come stimata presuntivamente dal servizio competente (€ 144.000,00).

Si ritiene, inoltre, opportuno evidenziare che si è valorizzato il fondo perdite società partecipate (missione 20) per € 187.145,93 pari al rateo imputabile al ns. Ente per le perdite registrate dalle società partecipate GAL "Le città di Castel del Monte" S.c.ar.l. (quota imputabile all'Ente € 1.577,76) e AGER (quota imputabile all'Ente € 185.567,53).

Non va sottaciuta, tuttavia, la difficoltà nel garantire il rispetto del limite ex art. 243 ter del D. Lgs. 267/2000 del macroaggregato di spesa 103, nonché la tenuta della cassa.

Sul primo punto si evidenzia che detta spesa è incrementata per effetto di variabili non dipendenti dalla volontà dell'Ente e peraltro, dallo stesso impossibile da contenere e/o azzerare. Ci si riferisce al continuo e crescente incremento dei costi energetici, agli adeguamenti ISTAT sui contratti in essere – a tal proposito in questa manovra è previsto l'adeguamento ISTAT per i contratti con Andria Multiservice S.p.A. per € 118.721,88) e alle spese finanziate dai fondi speciali "Equità livello dei servizi" (ex FSC) destinati alla spesa sociale, asilo nido e trasporto persone con disabilità (v. sito Mininterno "Finanza Locale").

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;

- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui nonché della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale si pone i seguenti obiettivi:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Non è invece più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 TUEL).

Riepilogando, ai sensi dell'art. 193, c. 3, TUEL, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'esercizio in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
- le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

2.1 - L'equilibrio di bilancio ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145

L'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: "821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

In particolare, si rileva che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D. Lgs. n. 118/2011, sono allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento.

A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: *“(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio”*.

3. L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio, disciplinato dall'art. 175, c. 8, TUEL, deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

4. Le verifiche interne

A seguito delle numerose richieste pervenute dai vari settori dell'Ente, agli atti dell'ufficio, e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

4.1 Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2025 sono stati ripresi dal rendiconto 2024, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto Giunta comunale n. 73 del 17/04/2025).

La situazione dei residui per il 2025 alla data di redazione della presente relazione è la seguente:

Descrizione	+/-	Importo
Minori residui attivi	-	€ 0
Minori residui passivi	+	€ 0
Maggiori residui attivi	+	€ 1.385.921,97
TOTALE	+/-	€ 1.385.921,97

dalla quale emerge una situazione di equilibrio.

4.2 Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, l'equilibrio economico-finanziario risulta rispettato.

Dalla data di approvazione del bilancio di previsione a oggi sono emerse situazioni e/o sono intervenute norme che meritano di essere analizzate singolarmente:

a. Gestione corrente: per quanto riguarda la gestione corrente, in particolare si rileva:

1. l'applicazione di avanzo vincolato da trasferimenti correnti per spesa sociale, da leggi, da spesa vincolata agli investimenti, da mutui;
2. l'applicazione di avanzo accantonato dagli accantonamenti effettuati nel tempo per passività potenziali e/o debiti fuori bilancio al fine di riconoscere debiti fuori bilancio dichiarati dai vari settori e spesso già pagati dal tesoriere a seguito o dei provvedimenti di esecuzione su pignoramenti presso lo stesso;
3. l'applicazione di avanzo vincolato da "mutui" per finanziamento di un debito fuori bilancio per rimborso indennità di esproprio;
4. l'applicazione di avanzo vincolato da oneri di urbanizzazione per manutenzione straordinaria di opere di urbanizzazione secondaria;
5. Infine, come già detto, si è proceduto ad adeguare la previsione dell'Entrata da TARI, essendo intervenuta la validazione e approvazione del PEF.

Nel bilancio di previsione:

- è prevista l'entrata da Fondo di solidarietà comunale per un importo di €. 12.461.899,59 al netto del "Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi" corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero dell'interno e complessivamente pari ad €. 2.138.797,36;
- applicazione di avanzo accantonato e vincolato come già descritto.

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di € 468.098,38, ad oggi non utilizzato, un fondo cassa pari ad € 374.974,99.

- b) **Gestione in conto capitale:** per quanto riguarda la gestione in conto capitale, al momento sono confermati i crono-programmi in essere. Parimenti dicasi con riferimento agli investimenti finanziati con risorse del PNRR. Si è proceduto ad applicare avanzo vincolato in conto capitale per consentire agli uffici competenti la realizzazione di determinati investimenti, così come sopra riportato e avanzo vincolato da PNRR per i sistemi informativi (lamp sum).

c) **Organismi partecipati:**

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2024 ad eccezione del GAL "Le città di Castel del Monte". Come già detto:

- il GAL da progetto di bilancio prevede una perdita d'esercizio 2024 pari ad € 14.773,00, tale per cui l'Ente in ragione della sua partecipazione (10,68%) con questa manovra provvede ad accantonare € 1.577,76;
- l'AGER ha approvato il proprio bilancio d'esercizio 2024 registrando una perdita di € 7.699.897,35, ragion per cui l'Ente provvede ad accantonare € 185.567,53, quale quota parte della propria partecipazione (2,41%).

Tutte le altre società hanno chiuso l'esercizio 2024 in utile, compreso la società in house Andria Multiservice S.p.A. che ha registrato un utile di € 6.977,00.

Come noto, con deliberazione di consiglio comunale n. 11 del 29/04/2022 l'Ente ha proceduto ad affidare alla società in house Andria Multiservice S.p.A. per il triennio 2022-2025 i seguenti servizi, alle stesse condizioni di costo dei precedenti contratti ad eccezione del servizio supporto sistemi informativi e del servizio Supporto alla gestione del CUP e servizio Affissioni-Defissioni. L'incremento del contratto di affissioni e defissioni è dovuto all'espletamento dell'ulteriore servizio di supporto alla gestione del CUP.

1. Manutenzione ordinaria degli edifici comunali ed impianti sportivi;
2. Manutenzione ordinaria strade di proprietà comunale;
3. Manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione;
4. Manutenzione del verde pubblico;
5. Custodia e pulizia impianti sportivi;
6. Apertura parchi e pulizia bagni;
7. Affissione e defissione manifesti;
8. Pulizia uffici comunali, mercato ortofrutticolo, tribunale;
9. Gestione reti telematiche.

Su detti contratti, ad eccezione del n. 7 e n. 9, in questa manovra sono state allocate le risorse per riconoscere alla società gli adeguamenti contrattuali pari a circa € 119.000,00.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 11/08/2022 si è affidato alla citata società il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento in concessione, a far data da dicembre 2022. Su detto servizio la società riconosce all'Ente un aggio del 33,50% che ha generato nel 2023 un introito di poco superiore a € 300.000,00 (oggetto però di versamento all'ente in 24 rate trimestrali a partire dal 2024) e nel 2025 a tutto maggio ha determinato per l'Ente un introito di € 164.136,85 di cui materialmente versati nelle casse comunali € 98.277,41 (1° trimestre 2025).

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 16/05/2024 si è affidato alla citata società il servizio di gestione e manutenzione del Cimitero Comunale a partire dal 1° giugno 2024 e fino al 2029, in concessione, a cui si rimanda per i dettagli. Viene riconosciuto all'Ente un aggio annuo dell'1% sul valore della produzione.

Si precisa che i contratti sopra richiamati dal n. 1 al n. 9, scadono il 30 giugno c.a.. Il servizio competente si sta attivando per le operazioni consequenziali.

4.3 Equilibrio nella gestione di cassa

La disponibilità di cassa alla data del 30/06/2025, data di redazione della presente relazione, presso il tesoriere comunale ammonta ad € 114.059.066,41, tra somme vincolate e somme libere. L'ente **non** fa ricorso all'anticipazione di tesoreria.

4.4 Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'art. 193 TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 4.3 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adequazione:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti e degli accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 60.011.883,78 quantificato sulla base dei principi contabili e commisurato sulle seguenti entrate e a titolo non esaustivo:

- TARI;
- Recupero evasione;
- Proventi dalla concessione della distribuzione del Gas;
- Proventi dalle sanzioni al codice della strada;
- Oneri di urbanizzazione.

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2024, emerge che:

- ☐ il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili.

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

Il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità stanziato nel bilancio di previsione ammonta ad € 10.659.635,50.

In sede di assestamento:

- è necessario adeguare il FCDE stanziato nel bilancio al maggiore degli importi accertati ovvero stanziati per ciascuna entrata, applicando la percentuale di accantonamento utilizzata in sede di bilancio, eventualmente abbattuta;
- è possibile ridurre la percentuale di accantonamento al FCDE, qualora la percentuale di riscossione registrata in corso di esercizio, parametrata al maggiore tra gli importi stanziati/accertati, risulti maggiore rispetto a quella utilizzata in fase di previsione.

Dalle verifiche effettuate non è risultato necessario integrare al fondo crediti di competenza che risulta anche maggiormente dotato di euro € 25.866,02.

4.5 Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL)

L'art. 194 TUEL dispone che gli enti locali provvedano, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, cc. 1, 2 e 3, TUEL nei limiti dell'utilità e arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che i responsabili hanno certificato l'esistenza di debiti fuori bilancio, da cui le variazioni di bilancio già in precedenza richiamate.

5 Adozione provvedimenti di riequilibrio

Salvaguardia con mezzi ordinari

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la salvaguardia degli equilibri di bilancio può essere garantita attraverso mezzi ordinari, compensando le minori entrate e le maggiori spese con:

Anno 2025

Avanzo € 5.253.322,91

a. maggiori entrate	€ 1.896.546,12
b. Minori entrata	€ 230.098,61
c. maggiori spese	€ 7.706.873,47
d. minori spese	€ 526.242,28

Anno 2026

a. maggiori entrate	€ 0
b. minori entrate	€ 0
c. maggiori spese	€ 2.000,00
d. minori spese	€ 2.000,00

Anno 2027

a. maggiori entrate	€ 0
b. minori entrate	€ 0,00
c. maggiori spese	€ 2.000,00
d. minori spese	€ 2.000,00

Le variazioni di entrata e di spesa, comprendenti anche le variazioni di assestamento generale di bilancio, sono analiticamente riportate nei prospetti allegati alla delibera.

Il Dirigente
Dott.ssa Grazia CIALDELLA

Firmato digitalmente da:
CIALDELLA GRAZIA
Data: 01/07/2025 09:54:00